



Città di Asola
Provincia di Mantova

VERBALE N. 37 23.11.2022
IL REVISORE CONTABILE

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

**"APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2022/2024."**

Il sottoscritto Jacopo Marchetti, nominato revisore ai sensi decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ha esaminato la documentazione messa a disposizione dagli Uffici Comunali per l'espressione del parere in merito alla sopra descritta proposta di deliberazione.

CONSIDERATO che l'articolo 91 del T.U.E.L. prevede che "gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68".

DATO ATTO che il comma 2 del sopraccitato articolo stabilisce che gli Enti locali programmano le proprie politiche di assunzione in base al principio di riduzione della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni e secondo le restanti modalità elencate dall'articolo stesso.

VISTI gli articoli 5, 6, 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016).

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

In particolare il Comune di Asola:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2020;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2018;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno antecedente come risulta dal Rendiconto dell'anno 2020;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la deliberazione n. 201 del 17/11/2021;
- ha adottato la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvato con Deliberazione del *Consiglio Comunale n. 35 del 28.07.2021* (DUP per il triennio 2022/2024); con Deliberazione di *Giunta Comunale n. 5 Del 19/01/2022* e n.15 del 09/02/2022. (è stato approvato il PEG dei Responsabili di Area, per la gestione delle risorse relative all'attività dell'Ente, per l'esercizio 2022, a seguito dell'approvazione del Bilancio di



Città di Asola

Provincia di Mantova

previsione del triennio 2022/2023/2024. L'attribuzione delle risorse è stata attribuita sulla scorta della struttura organizzativa del personale dipendente del Comune di Asola, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.90 in data 08.07.2020);

- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (d.l. 113/2016);
- ha effettuato le comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;
- ha certificato i crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del d.l. 185/2008.

VISTO inoltre il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale all'articolo 3 e comma 5, comma 120 bis, concernono disposizioni sul personale degli enti locali e sulla competenza in merito del Revisore dei conti.

CONSIDERATO che il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha modificato il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 90/2014 indicando agli enti locali come comportarsi per il calcolo della capacità di assunzioni da utilizzarsi per la ricollocazione del personale provinciale e delle città metropolitane.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 in merito alle disposizioni per gli enti locali per il piano triennale 2016/2018; come pure il comma 228 bis della predetta legge introdotto dal decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2016 n. 160.

CONSIDERATO altresì che il Comune di Asola non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo.

DATO ATTO infine del rispetto dell'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti previsto dall'articolo 14, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Richiamato l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e dal relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 relativo al computo degli spazi di capacità assunzionale concessi;

richiamato inoltre l'ar. 6 commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazione in legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani in particolare il Piano Triennale dei fabbisogni di personale;

RITENUTO che la programmazione del fabbisogno di personale debba corrispondere a criteri di buona amministrazione.

PRESO ATTO che la programmazione triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024 prevede una spesa complessiva in aggiunta a quanto già precedentemente pianificato di euro, comprensiva di voci salariali e oneri, pari ad euro 31.191,00, rientrante nel budget consentito;

DATO ATTO CHE nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, in particolare **per l'anno 2022**, nel dettaglio si prevedevano queste assunzioni:



Città di Asola
Provincia di Mantova

ANNO	N.	FIGURA/PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO previsto dalla normativa
2022	2	<i>Istruttore C1 Agente Polizia Locale</i>	<i>Assunzione a tempo indeterminato e pieno tramite procedura concorsuale/ già avviata</i>
2022	1	<i>Istruttore Tecnico C1</i>	<i>Assunzione a tempo indeterminato e pieno tramite procedura concorsuale/ utilizzo graduatoria concorsuale di altro ente ovvero mobilità.</i>
2023-2024		<i>non sono previste assunzioni</i>	

Valutato che si rende necessario integrare la programmazione del fabbisogno con la seguente figura aggiuntiva, per le motivazioni espresse in delibera di giunta Comunale.

ANNO	N.	FIGURA/PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO previsto dalla normativa
2022	1	<i>Istruttore Tecnico C1</i>	<i>Assunzione a tempo indeterminato e pieno tramite procedura concorsuale/ utilizzo graduatoria concorsuale di altro ente ovvero mobilità.</i>
2023-2024		<i>non sono previste assunzioni</i>	

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione della revisione della dotazione organica, approvazione della modifica al PIAO sezione di programmazione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 e piano annuale 2022, come da proposta di deliberazione della Giunta Comunale sottoposta a parere.

Asola, 23 /11/2022


Il revisore dei conti
Dottor Jacopo Marchetti